

## CONVENZIONE n. 42/1.6 del 25.05.2020

Convenzione per la realizzazione di progetti in conformità alla legge provinciale del 19 marzo 1991 n. 5.

In data 25.05.2020 a Bolzano, sede della Provincia autonoma di Bolzano

tra

la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, nella persona del Direttore della Ripartizione Presidenza, Klaus Luther, domiciliato per la sua funzione in Piazza Silvius Magnago, 1 a Bolzano

e

il soggetto proponente: **Gondwana - Coscienza e Solidarietà**, con sede in con sede in 39100 Bolzano Viale Druso 225/C/31, rappresentato dal rappresentante legale Paolino Vicentini, nato il 16/1/1944 a Caldaro,

premesso

che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, ai fini della realizzazione dell'attività di cooperazione di cui alla predetta normativa la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo;

che il Direttore di Ripartizione con proprio decreto n. 07719/2020 ha autorizzato la stipula della presente convenzione,

si conviene

### ART. 1: OGGETTO

La Provincia affida al soggetto proponente la realizzazione dell'iniziativa secondo la proposta di progetto, pervenuta entro il 31.01.2020 con titolo:

#### **Kuwajibika - farsi carico**

nel seguente paese destinatario: **Tanzania**

Il finanziamento concesso ammonta a **Euro 38.781,00**.

I costi complessivi ammessi ammontano a **Euro 59.229,00**.

Nel finanziamento nonché nel contributo proprio sono ammesse le seguenti voci di spesa ed i relativi importi:

Voci di spesa	Costi complessivi in Euro	Finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano	Contributo proprio
1. Costi d'investimento (beni e servizi) per le attività di progetto			
1.1 attività 1 - Attività "Corso di formazione per 20 Community Rehabilitation Workers focalizzato sulle azioni di prevenzione nei villaggi della Regione di Njombe e nei quartieri periferici DAR"			
1.1.1 Formazione ai Community Rehab. Workers (2 Formatori) - Wanging'Ombe	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00

...3 Costi affitto sala formazione - Dar Es Salaam	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
<b>Totale attività 4</b>	<b>€ 6.590,00</b>	<b>€ 6.590,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>2. Costi del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto</b>			
2.1 Coordinatore del progetto e supervisore a Dar Es Salaam	€ 11.448,00	€ 0,00	€ 11.448,00
2.2 Supervisore a Wanging'Ombe	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
<b>Totale costi del personale</b>	<b>€ 20.448,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.448,00</b>
<b>3. Costi di gestione nel paese partner</b>			
3.1 Benzina	€ 2.256,00	€ 2.256,00	€ 0,00
3.2 Gasolio	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 0,00
3.3 Manutenzione autoveicoli	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
3.4 Manutenzione bajaji	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
3.5 Assicurazione e tasse auto	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
3.6 Assicurazione e tasse bajaji	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
<b>Totale costi di gestione nel paese partner</b>	<b>€ 9.896,00</b>	<b>€ 9.896,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>5. Eventuali costi per attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio della Provincia di Bolzano in merito alle tematiche trattate nel progetto</b>			
5.1 Grafica e stampa di opuscoli/brochure illustrative progetto	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
<b>Totale costi informazione sul territorio della Provincia di BZ</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 59.229,00</b>	<b>€ 38.781,00</b>	<b>€ 20.448,00</b>

## ART. 2: OBIETTIVO

Il presente progetto presenta le caratteristiche idonee per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 della LP n. 5/1991 e il soggetto proponente conferma di essere in possesso delle conoscenze tecniche, dei mezzi e dei requisiti necessari per la realizzazione del progetto.

## ART. 3: DURATA

Le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate entro il termine del **31.12.2021**. La proroga della durata del progetto dovrà essere approvata dalla Provincia. La relativa motivata richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Relazioni estere e volontariato di norma un mese prima dello scadere del suddetto termine secondo quanto indicato all'art. 11, punto 3 dei criteri. La richiesta è da ritenersi accolta, qualora l'ufficio competente non sollevi obiezioni entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

## ART. 4: PERSONALE

Per l'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, il soggetto proponente si impegna ad adoperare il personale indicato nel progetto. Qualora nella proposta progettuale non fossero stati indicati i nominativi del coordinatore e del personale impiegato con i relativi ruoli, il proponente si impegna a trasmettere via e-mail all'Ufficio Relazioni estere e volontariato un'apposita lista.

Il personale e il numero del personale impiegato possono, a costi invariati, essere suscettibili di modifiche e di integrazioni. Tali modifiche ed integrazioni devono essere comunicate alla Provincia con la relativa motivazione.

## 5: OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il soggetto proponente si impegna:

- a) ad avviare il progetto entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione;
- b) a provvedere all'organizzazione, alla sorveglianza e alla gestione amministrativa e contabile delle attività svolte per la realizzazione del progetto concordato, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari;
- c) ad effettuare adeguate procedure comparative (preventivi, indagini di mercato e simili) per i progetti che prevedono l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture ed a selezionare le offerte raccolte tenendo conto del rapporto qualità / prezzo;
- d) a stipulare, qualora il caso lo richieda, polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività in oggetto;
- e) ad utilizzare il finanziamento concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività convenzionata;
- f) a tenere la contabilità del progetto separata da altre iniziative;
- g) a mettere a disposizione della Provincia tutte le informazioni utili sullo stato di avanzamento e completamento del progetto e di garantire la necessaria collaborazione;
- h) a tenere, durante i corsi di formazione e di aggiornamento, un registro delle presenze, il quale dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e dai docenti e ad indicare, nel caso di manifestazioni informative, il numero delle presenze nella relazione finale;
- i) a tenere presso la sede della propria organizzazione un registro, controfirmato dai singoli volontari, a giustificazione delle ore di attività di volontariato dichiarate nel progetto come contributo proprio;
- j) a conformarsi alle disposizioni della Provincia relative alla relazione finale e alla rendicontazione dei costi sostenuti e soprattutto alle disposizioni contenute nell'art. 6 della presente convenzione

## ART. 6: MODALITA' DI FINANZIAMENTO, RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, la Provincia metterà a disposizione del soggetto proponente un anticipo nella misura stabilita dalla legge da concedersi dietro presentazione di una relativa richiesta che attesta anche l'inizio delle attività. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione. La rimanente parte del finanziamento concesso sarà erogata in una rata.

I progetti devono concludersi entro il termine di scadenza della convenzione indicato all'art. 3 della presente convenzione. Al fine della liquidazione dell'ultima rata il soggetto proponente è tenuto a presentare la domanda di liquidazione dell'ultima rata del contributo, la relazione e la rendicontazione finale seguendo il modello previsto dall'Ufficio Relazioni estere e volontariato e contenuto nelle linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale.

Il rendiconto finale deve riportare analiticamente le varie voci di spesa, in un elenco riepilogativo elaborato sulla base del modello fornito dall'ufficio per le quali devono essere presentati idonei documenti di spesa in originale. Il rendiconto deve indicare tutte le entrate conseguite (finanziamenti pubblici, raccolte fondi, fondi derivanti da sponsoring ecc.) e tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto.

Le fatture e gli altri documenti di spesa quietanzati devono essere presentati in originale e devono essere intestati al soggetto proponente o al partner locale indicato nella convenzione, devono riportare la data di emissione, la denominazione e l'indirizzo di chi li ha emessi, l'oggetto della prestazione, il prezzo e la quantità/entità della merce/prestazione, nonché l'indicazione "Progetto della Provincia autonoma di Bolzano".

Ai fini della documentazione del contributo proprio, il proponente deve presentare una dichiarazione attestante che l'intero progetto è stato realizzato conformemente alla convenzione stipulata, nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni di legge e che specifichi il contributo proprio, nella forma e misura della prestazione apportata. Nella stessa dichiarazione il proponente deve indicare gli eventuali altri finanziamenti richiesti e ottenuti per lo stesso progetto.

Qualora le attività del progetto siano realizzate parzialmente e/o con costi minori rispetto alla spesa ammessa, il finanziamento viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta; se dalla rendicontazione risulta che il contributo proprio è stato minore di quanto indicato nella convenzione, la percentuale del finanziamento provinciale erogabile verrà ricalcolata e ridotta.

Contributo proprio non può essere inferiore al **34,52%** della spesa ammessa, di cui almeno il 3% deve essere rappresentato da contributo proprio monetario (cfr. art. 7 punto 1 dei *Criteri*).

Il contributo proprio apportato in forma di prestazioni d'opera dovrà essere quantificato (numero delle persone e ore/ tariffe orarie/giornaliere). Nel caso di una attività di volontariato prestata in Provincia di Bolzano, non sono ammesse tariffe orarie superiori ai 16 euro.

La relazione finale deve contenere una documentazione fotografica digitale (massimo 6 foto) sulle attività realizzate con il finanziamento provinciale.

#### **ART. 7: RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO PROVINCIALE**

Gli importi erogati dalla Provincia ai fini della realizzazione del progetto dovranno essere restituiti qualora:

- a) il contraente abbia tratto in errore la Provincia su circostanze rilevanti del progetto oppure abbia fornito informazioni incomplete;
- b) il progetto non possa essere portato a termine per colpa esclusiva del contraente;
- c) non venga fornita tempestiva notizia alla Provincia su avvenimenti che possano impedire la realizzazione del progetto;
- d) il finanziamento non sia stato utilizzato in conformità al progetto concordato;
- e) non siano state rispettate eventuali condizioni od oneri posti al fine di assicurare la proficuità del progetto;
- f) non vengano presentate, nonostante due solleciti, le dovute relazioni e documentazioni sullo stato di avanzamento e/o completamento del progetto.

#### **ART. 8: MODIFICHE**

Possono essere apportate delle modifiche al progetto ed al relativo piano dei costi esclusivamente nel caso in cui queste non comportino delle variazioni principali della finalità, della tipologia dei destinatari nonché dell'ammontare del finanziamento concesso indicate nella proposta di progetto approvata. La richiesta di modifica richiede una verifica e approvazione da parte dell'Ufficio Relazioni estere e volontariato e deve essere di norma inoltrata prima della realizzazione dell'attività per la quale si richiede la modifica. La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Relazioni estere e volontariato secondo quanto indicato dall'art. 10, punto 3 dei criteri. Nel caso in cui, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di modifica, l'ufficio non sollevi obiezioni, la richiesta si intende accolta.

Il rendiconto finale deve attenersi al piano di finanziamento previsto dalla convenzione: eventuali compensazioni tra le varie voci di spesa previste dal piano di finanziamento, entro il limite massimo del 20% e nei limiti del finanziamento concesso, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell'ufficio competente. Non possono essere oggetto di aumenti le voci di spesa relative a personale, costi amministrativi, studi di fattibilità e attività di diffusione e sensibilizzazione, per le quali è necessaria un'esplicita autorizzazione da parte dell'ufficio personale competente.

In caso di superamento della suddetta percentuale o nel caso di variazioni dei costi di personale e amministrativi nonché dei costi relativi a studi di fattibilità e attività di diffusione e sensibilizzazione è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Relazioni estere e volontariato ai sensi dell'art. 11, punto 4 dei *Criteri*. Nel caso in cui, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di modifica, l'ufficio non sollevi obiezioni, la richiesta si intende accolta.

#### **ART. 9: VERIFICA E CONTROLLI**

La Provincia si riserva il diritto di fare effettuare in qualsiasi momento eventuali verifiche e controlli in merito all'esecuzione del progetto e alla documentazione di spesa relativa al contributo proprio, avvalendosi dei propri funzionari nonché d'esperti all'uopo incaricati.

#### **ART. 10: DIVULGAZIONE DEL PROGETTO**

Il soggetto proponente è obbligato a provvedere adeguatamente a pubblicizzare il finanziamento della Provincia.



verse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, pagine web, ecc.) delle attività finanziate dall'Ufficio Relazioni estere e volontariato devono contenere il logo della Provincia e, se non diversamente concordato, riportare la seguente dicitura: "La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontariato, Cooperazione allo sviluppo".

La Provincia è parimenti autorizzata a promuovere tutte le iniziative e misure atte a informare i cittadini sulla realizzazione del presente progetto. In caso di realizzazione di filmati, audiovisivi e simili la Provincia si riserva di trattenere una copia.

**ART. 11: RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE**

La presente convenzione non comporta per la Provincia alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione del progetto.

**ART. 12: SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dalla presente convenzione, le parti convengono che sarà competente in via esclusiva il foro di Bolzano.

**ART. 13: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

L'inosservanza da parte del soggetto proponente delle predette clausole oppure la presenza di cause ritenute ostative al completamento del progetto, possono comportare la risoluzione della presente convenzione, nonché l'eventuale restituzione degli importi erogati dalla Provincia ed il diritto da parte dell'ente provinciale di essere risarcito di possibili specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano configurato grave inosservanza della presente convenzione.

Resta fermo l'obbligo della restituzione degli importi non rendicontati, qualora la risoluzione del contratto avvenga per cause di forza maggiore.

**ART. 14: NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

**ART. 15: ENTRATA IN VIGORE**

La presente convenzione avrà effetto a far data dalla sua sottoscrizione.

Gondwana - Coscienza e Solidarietà  
Il rappresentante legale

Paolino Vicentini

Provincia autonoma di Bolzano  
Il Direttore della Ripartizione Presidenza

Klaus Luther

**GONDWANA**  
**COSCIENZA E SOLIDARIETA'**  
**BEWUSSTSEIN UND SOLIDARITÄT**  
Viale Druso, 225/C/31 - 39100 BOLZANO  
C.F. 94123610217